

Comune di Milano

11 marzo 2022

Commissione Antimafia

Commissione Rigenerazione Urbana

Andrea Caruso
Settore Contrasto Illeciti

Cessione del credito e normativa antifrode

- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), articoli 119, 121 e 122
- decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frodi), rifuso nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)
- decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto sostegni-*ter*), articolo 28
- decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (Decreto anti-frode ed energia rinnovabile)

Facoltà di cessione del credito (Decreto rilancio)

- modalità alternativa alla detrazione da parte del beneficiario originario
- due opzioni: sconto in fattura o cessione del credito
- comunicazione telematica in Piattaforma cessione crediti
- Superbonus, bonus diversi dal Superbonus e crediti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
- utilizzo in compensazione da parte del cessionario, secondo la ripartizione in quote annuali

Poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria

- recupero dell'importo pari alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario originario, oltre interessi e sanzioni
- fornitori e cessionari rispondono solo per l'utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore a quanto acquisito
- recupero dell'importo non spettante, oltre sanzioni e interessi, anche nei confronti di fornitore e cessionario in presenza di concorso nella violazione

Scenario normativo favorevole ai fenomeni illeciti

- Comunicazione UIF 11 febbraio 2021 → rischi connessi (i) alla natura fittizia dei crediti, (ii) alla presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di origine illecita ed (iii) allo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni, che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti
- azione di contrasto dell'Agenzia delle entrate in sinergia con l'Autorità giudiziaria e la Guardia di Finanza

Elementi ricorrenti nelle frodi

- emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti tra soggetti compartecipi all'illecito
- cessioni *a catena* tra più soggetti, anche persone fisiche senza P.IVA, con profilo fiscale a rischio
- truffe ai danni di cittadini inconsapevoli, per lavori mai realizzati, né deliberati dal condominio
- incompatibilità delle informazioni disponibili sul beneficiario rispetto alle caratteristiche del bonus
- monetizzazione presso intermediari finanziari e distrazione della provvista

Decreto anti-frodi

- visto di conformità *(i)* per Superbonus anche per la detrazione in dichiarazione dei redditi e *(ii)* per bonus diversi in caso di cessione del credito, oltre ad asseverazione della congruità delle spese
- sospensione fino a 30 giorni delle comunicazioni di cessione del credito per profili di rischio → se confermati, la cessione si considera non avvenuta (controllo di tutti i crediti da parte dell'A.F.)
- divieto per i soggetti obbligati AML di acquisto dei crediti se ricorrono i presupposti per SOS

Decreto sostegni-ter

- divieto di cessioni successive alla prima
- regime transitorio per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 (17 febbraio 2022, per effetto del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate) sono stati oggetto di precedente opzione → facoltà di un'unica ulteriore cessione
- nullità dei contratti conclusi in violazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 28

Decreto anti-frode ed energia rinnovabile

- si mitiga il divieto di cessioni successive alla prima, autorizzando ulteriori due cessioni soltanto a favore di (i) banche, (ii) gruppi bancari ed (iii) imprese di assicurazione, ferma restando l'applicazione della normativa AML in ogni cessione intercorrente tra tali soggetti
- divieto di frazionamento dei crediti ceduti, cui è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle successive cessioni (opzioni comunicate dal 1° maggio 2022)

Decreto anti-frode ed energia rinnovabile (*continua*)

- previsione di un reato proprio a carico del tecnico abilitato che espone informazioni false, omette informazioni rilevanti ovvero attesta falsamente la congruità delle spese → reclusione da 2 a 5 anni
- incremento dei massimali delle polizze assicurative che devono sottoscrivere i tecnici abilitati
- proroga dei termini di utilizzo dei crediti sottoposti a sequestro penale e dei termini di controllo dell'A.F., per una pari durata